

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. XII  
N. 138

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 26 MAGGIO 1989**

**Risoluzione  
sulla condizione sociale delle portatrici di handicap e delle  
donne che assistono handicappati**

*Annunziata il 13 settembre 1989*

**IL PARLAMENTO EUROPEO,**

vista la proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 63 del Regolamento dagli onorevoli Squarcialupi, Cinciari Rodano, Trupia e Marinaro sulla condizione delle donne handicappate e delle donne che assistono gli handicappati come soggetti sociali ai quali si deve applicare il concetto di parità fra uomo e donna (B2-1184/87),

vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 8,

vista la risoluzione del Consiglio del 27 giugno 1974 che stabilisce il primo

programma d'azione comunitario per il riadattamento professionale dei minorati (G.U. n. C 80 del 9 luglio 1974, pag. 30),

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 21 dicembre 1981 relativa all'integrazione dei minorati nella società (G.U. n. 347 del 31 dicembre 1981, pag. 1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 24 giugno 1986 concernente l'occupazione dei minorati nella Comunità (G.U. n. L 225 del 12 agosto 1986, pag. 43),

viste le conclusioni del Consiglio e dei Ministri dell'Istruzione riuniti in sede di

Consiglio, del 14 maggio 1987, relative ad un programma di collaborazione europea sull'integrazione dei minorati nell'ambito della scuola (*G.U.* n. C 211 dell'8 agosto 1987, pag. 1),

viste la relazione presentata a nome della commissione per i trasporti sul trasporto dei minorati e delle persone anziane (A2-112/87) e la risoluzione del Parlamento europeo (*G.U.* n. C 281 del 9 ottobre 1987, pag. 66),

vista la relazione presentata a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (A2-156/87) sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(87) 342 def.) concernenti:

I. una decisione che stabilisce un programma d'azione a livello comunitario per promuovere la riabilitazione professionale e l'integrazione economica dei minorati,

II. una decisione relativa all'adozione di un programma d'azione a livello comunitario per promuovere l'integrazione sociale e la vita indipendente dei minorati,

e vista la risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo su ambedue le proposte della Commissione al Consiglio (*G.U.* n. C 305 del 16 novembre 1987, pag. 158),

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 22 dicembre 1987 che proroga l'applicazione della risoluzione del 21 dicembre 1981 sull'integrazione dei minorati nella società (*G.U.* n. C 354 del 31 dicembre 1987, pag. 1),

vista la 15ª relazione della Commissione sull'attività del Fondo sociale europeo (COM(87) 732 def.) e la proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) 2052/88 per quanto riguarda il

Fondo sociale europeo (*G.U.* n. C 256 del 3 ottobre 1988, pag. 16),

avendo delegato il potere deliberante, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, alla commissione per i diritti della donna,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (doc. A2-150/89),

1. si compiace che il servizio per i problemi nel settore dell'occupazione e della parità di trattamento delle donne e il servizio per le azioni a favore dei minorati abbiano commissionato congiuntamente uno studio sulla riabilitazione professionale delle donne, i cui risultati interlocutori denotano un lavoro solido e impegnato, e plaude in particolare al fatto che l'autrice, dottoressa Mary Croxson John, non solo ha scritto e svolto indagini su donne handicappate, ma, entro i limiti consentiti dal bilancio, ha anche dato voce alle stesse portatrici di handicap creando in tal modo un nuovo approccio nel settore della ricerca sugli handicappati che dovrebbe essere incoraggiato e ampliato in studi ulteriori;

2. si rallegra che nel primo programma a favore degli handicappati la Commissione delle Comunità europee abbia iniziato a raccogliere dati sui minorati;

3. chiede tuttavia alla Commissione delle Comunità europee di elaborare anche statistiche dettagliate sulla tipologia e l'incidenza dell'handicap femminile nonché sulle condizioni di vita e di lavoro della donna minorata nei paesi membri della Comunità, statistiche che siano però distinte da quelle relative ai disabili di sesso maschile;

4. accoglie favorevolmente le azioni a favore degli handicappati promosse dalla Commissione delle Comunità europee con l'aiuto del Fondo sociale;

5. constata tuttavia che anche in questo settore le esigenze e i problemi specifici delle donne non sono ancora presi in sufficiente considerazione ed esorta pertanto la Commissione delle Comunità europee a promuovere, in particolare nell'ambito del Fondo sociale europeo, progetti mirati a favore delle donne handicappate;

6. sottolinea che i problemi delle lavoratrici handicappate (retribuzione, orari di lavoro, previdenza sociale, diritto di partecipazione al processo decisionale) fanno senz'altro parte integrante del diritto comunitario;

7. chiede pertanto l'istituzione di un quadro comunitario nell'ambito del quale siano definiti e salvaguardati i diritti delle portatrici di handicap attive professionalmente e delle portatrici di handicap che svolgono un qualsiasi lavoro retribuito o comunque ricompensato presso un centro di assistenza;

8. chiede l'istituzione di un quadro comunitario nell'ambito del quale siano definiti i diritti delle donne che assistono handicappati, in particolare per quanto attiene alla retribuzione, alla sicurezza sociale e alla sostituzione durante le ferie;

9. chiede inoltre un quadro comunitario che definisca e salvaguardi i diritti fondamentali di tutte le donne handicappate nei paesi della Comunità con particolare riguardo all'esigenza di una regolamentazione soprattutto in materia di interdizione e di sterilizzazione;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare gli ultimi anni, segnatamente sino al 1992, del Decennio delle Nazioni Unite per i diritti dei disabili per adottare misure tese a garantire i diritti fondamentali;

11. chiede l'istituzione di un quadro comunitario che garantisca l'assistenza individuale alle donne handicappate in

caso di gravidanza e maternità (per la cura dei figli);

12. chiede infine che nei programmi di ricerca siano incrementati gli studi sulle malattie ereditarie;

13. ricorda il diritto all'integrità e alla dignità sessuale della donna, e quindi anche della portatrice di handicap, ed esorta pertanto la Commissione a includere questo problema nel dibattito sulla dignità della donna sul posto di lavoro (relazione Rubinstein);

14. chiede che alle portatrici di handicap, allo scopo di tutelarne l'integrità e la dignità sessuale, venga garantita l'assistenza da parte di personale femminile;

15. si compiace del progetto della Commissione delle Comunità europee relativo al secondo programma a favore degli handicappati 1988-1991, ma constata che anche in questo caso i problemi specifici delle donne handicappate non sono stati considerati sufficientemente e che le esigenze delle donne che assistono handicappati non vengono menzionate, ed esorta quindi la Commissione a rivedere il progetto alla luce di queste osservazioni;

16. esorta la Commissione ad effettuare uno studio sulla condizione delle donne che assistono handicappati, esaminando anche le possibilità di assistenza pubblica offerte nei singoli paesi membri;

17. ritiene inoltre necessario che venga effettuato uno studio sui pregiudizi nei confronti delle donne handicappate, incluse le tematiche relative alla vita affettiva, alla sessualità e alla maternità;

18. accoglie favorevolmente il progetto Handynet della Commissione delle Comunità europee, ma auspica che anche in tale ambito sia dato maggior rilievo alle donne handicappate e che il progetto comprenda in particolare un catalogo

specifico degli ausili tecnici per l'espletamento del lavoro domestico;

19. plaude all'iniziativa del CEDEFOP e della Commissione di organizzare, il 19-20 giugno 1985, un colloquio su « Istruzione, occupazione e integrazione dei minorati »;

20. si compiace altresì del primo seminario europeo, sul tema « Donne e handicap », tenutosi nel 1986 e sovvenzionato dalla Commissione delle Comunità europee;

21. auspica tuttavia l'organizzazione di un colloquio, con la partecipazione anche del CEDEFOP, che si occupi unicamente dei problemi dell'istruzione e del reinserimento delle donne handicappate, incluse l'educazione delle portatrici di handicap congenito nonché la riqualificazione professionale e il reinserimento delle donne colpite da handicap nel corso della vita lavorativa;

22. si compiace che nel 1982 la Commissione delle Comunità europee abbia istituito un ufficio per le azioni a favore degli handicappati, ma chiede nel contempo l'assunzione di una funzionaria incaricata in particolare dei problemi delle portatrici di handicap e delle donne che assistono handicappati;

23. si compiace dell'esistenza, fin dal 1975, di un'unione dei centri di riadattamento della CE;

24. auspica che in tale contesto la Commissione prenda in esame un'offerta di centri di convalescenza tra loro collegati e adeguati alle esigenze degli handicappati, diffondendo le relative informazioni;

25. chiede che venga fissato un quadro comunitario per un'offerta assistenziale di ampio respiro agli handicappati sotto forma di servizi per alleviare i familiari e/o centri diurni, onde permettere alle donne che assistono handicappati di condurre una vita normale sia a livello di attività lavorativa che di tempo libero;

26. ritiene indispensabile, quindi, che le normative europee e nazionali prevedano per le madri e i padri dei bambini handicappati:

a) permessi retribuiti in caso di assenza dal lavoro per assistenza dei figli in momenti di particolare difficoltà;

b) orari ridotti temporanei per situazioni eccezionali;

27. esorta gli Stati membri a provvedere, nel quadro dei programmi per la parità tra i sessi, all'assunzione nell'amministrazione pubblica di un adeguato numero di donne handicappate;

28. esorta la Commissione delle Comunità europee, nella sua qualità di datore di lavoro, a presentare nel quadro dei propri programmi per la parità tra i sessi anche proposte finalizzate all'assunzione di un adeguato numero (contingenti) di donne handicappate presso la Commissione e le altre istituzioni europee;

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI  
*Segretario generale*

FRANÇOIS MUSSO  
*Vicepresidente*